



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
G. FALCONE - P. BORSELLINO**

SCUOLA: Infanzia - Primaria – Secondaria 1° grado

Via Corrado Alvaro, 2 - 89040 CAULONIA MARINA (RC) - Tel. 0964/82039

E-mail: rcic826001@istruzione.it - C.M. RCIC826001 - C.F. 90011460806 -

Sito web: www.istitutocomprensivocaulonia.edu.it

Prot. n.4895/VII.6
Caulonia, 26/07/2021

Oggetto: Determina a contrarre mediante Avviso pubblico per l'affidamento del servizio di Intermediazione Assicurativa (Brokeraggio)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista** la prossima scadenza delle coperture assicurative attualmente in essere presso l'Istituzione scolastica prevista per il 31.08.2021;
- Posto** l'interesse pubblico dell'Istituto Scolastico di affidare ad un Intermediario Assicurativo (Broker) la gestione dei contratti assicurativi e dei relativi sinistri e di procedere all'eventuale acquisizione di nuovi contratti assicurativi a tutela della Stazione appaltante
- Visto** l'art. 45, comma 1, lett. d) del D. Interm. 129/2018, il quale prevede che «Al Consiglio d'Istituto spettano le deliberazioni relative all'accensione di contratti di durata pluriennale...»;
- Considerato** che il Consiglio d'Istituto con delibera n. 79 del 5 maggio 2021 ha stabilito in tre anni la durata delle polizze da stipularsi e, data la complessità della materia, di avvalersi un broker assicurativo;
- Considerata** la necessità di procedere alla gara per individuare la Compagnia cui affidare i servizi assicurativi per l'I.C. Falcone- Borsellino di Caulonia per il triennio 1 settembre 2021-31 agosto 2024;
- Viste** le linee guida Anac n. 618 sull'affidamento dei servizi assicurativi
- Vista** la determinazione n.2 del 13 marzo 2013 dell'Autorità di vigilanza dei Contratti Pubblici, nella parte in cui dispone che: "l'attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l'amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione";
- Visto** il D. Lgs.19/04/2017 n.56 "correttivo" del codice degli appalti D.Lgs.50/2016;
- Vista** la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

Visto	il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
Visto	Il D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Tenuto conto	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
Vista	la L. 7 agosto 1990 n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
Visto	in particolare, l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice «[...] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti»;
Valutato	il D.I. 129/2018 «Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche» in particolare l'art. 43 c. 7 che classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento particolarmente complessa;
Considerata	la necessità di avvalersi della figura del broker di assicurazione per consulenza e assistenza nella scelta della copertura assicurativa in qualità di intermediario che agisce su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi del Dlgs n. 209/2005 art. 109, comma secondo lettera b);
Considerato	che l'intermediario assicurativo deve garantire la più qualificata ed imparziale assistenza all'istituzione scolastica nella procedura e nella redazione dei documenti necessari all'acquisizione delle coperture assicurative preventivamente verificando i requisiti di carattere generale, tecnico-professionale, economico-finanziario;
Valutato	che l'incarico di brokeraggio rappresenta una traslazione mandato ricevuto dall'istituto da parte dei genitori verso la figura professionale cui l'ordinamento riserva la gestione della specifica attività
Valutato	che l'incarico di brokeraggio rientra nell'ambito del rapporto di diritto privato tra l'utenza e l'istituto scolastico, nel quale l'Amministrazione scolastica riceve dall'utenza il mandato a stipulare le coperture assicurative;
Valutato	che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non comporta alcun onere economico in capo all'Istituto Scolastico o all'utenza assicurata, in quanto la retribuzione del broker è costituita da una quota parte delle commissioni che la compagnia assicurativa aggiudicataria deve corrispondere;
Visto	che gli oneri derivanti da rischi per interferenze sono pari a € 0,00 (zero/00) trattandosi di servizi di natura intellettuale;
Vista	la posizione espressa dell'Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (ANIA), in sede di Audizione AVCP del 19/09/2012, laddove si specifica che: «[omissis] sotto il profilo del costo del ricorso al broker, riteniamo che finché vengano seguiti gli usi negoziali (riconosciuti anche dalla giurisprudenza) secondo i quali la provvigione predeterminata dall'impresa nel quadro dei carichi è ripartita tra l'agente e il broker, l'intervento del broker medesimo non incida in termini di aggravio sul costo dell'appalto»;

Considerato	che, alla luce dei punti precedenti, il costo del servizio, per l'istituto Scolastico, è un onere indiretto e che le commissioni/provvigioni saranno erogate all'Intermediario assicurativo (Broker) dalle Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei servizi assicurativi e comunque solo dopo il perfezionamento del contratto;
Valutato	che l'affidamento dell'incarico di brokeraggio assicurativo non genera alcun flusso finanziario e pertanto non necessita di alcun Cig;
Considerato	che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non si applicherà il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
Ritenuto opportuno	procedere ad una selezione ad evidenza pubblica per l'individuazione del broker assicurativo;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
2. Di avvalersi dell'assistenza di un broker assicurativo al fine di supportare/coadiuvare l'Istituto nella gestione della procedura di affidamento delle polizze infortuni e RCT;
3. Di dare atto che non è prevista spesa diretta a carico del bilancio dell'I.C. Falcone-Borsellino;
4. Di fissare la scadenza dell'incarico con quella delle polizze da stipularsi;
5. Di approvare lo schema di bando pubblico che allegato alla presente ne diventa parte integrante;
6. L'avvio della procedura ad evidenza pubblica, da effettuarsi a mezzo pubblicazione di un avviso all'albo on line dell'istituto per l'individuazione di un broker assicurativo;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art.31 del D,Lgs.18 aprile 2016 n.50, il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Lucia Pagano.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Lucia Pagano
Firma autografa sost. a mezzo stampa ex art.3,c.2,D.Lgs.39/93